

Codice A2003C

D.D. 19 aprile 2024, n. 108

**Ex l.r. n. 58/78 - D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.03 - Determinazione dirigenziale n. 873/DB1805 del 28.07.2010. Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 09527/2023 emessa dal Consiglio di Stato - Sez. V. Revoca parziale pari ad Euro 66.742,06 del contributo complessivo di Euro 73.000,00, assegnato, al Centro Culturale Dar Al Hikma di Torino (cod. versante 58318), con determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.**



**ATTO DD 108/A2003C/2024**

**DEL 19/04/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A2000B - CULTURA E COMMERCIO  
A2003C - Promozione delle Attività culturali**

**OGGETTO:** Ex l.r. n. 58/78 – D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.03 - Determinazione dirigenziale n. 873/DB1805 del 28.07.2010. Presa d’atto ed esecuzione della Sentenza n. 09527/2023 emessa dal Consiglio di Stato – Sez. V. Revoca parziale pari ad Euro 66.742,06 del contributo complessivo di Euro 73.000,00, assegnato, al Centro Culturale Dar Al Hikma di Torino (cod. versante 58318), con determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.05.2004 e 155/DB1805 del 28.06.2004. Accertamento della somma di Euro 66.742,06, di cui Euro 51.586,14 sul capitolo di entrata 36473/2024 e di Euro 15.155,92 sul capitolo di entrata 30080/2024.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 873/DB1805 del 28.7.2010 è stata disposta la revoca del contributo di Euro 43.000,00 e di Euro 30.000,00 rispettivamente assegnati all’Associazione Centro Culturale Italo Arabo Dar Al Hikma di Torino, con determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.5.2004 e 155/DB1805 del 28.6.2004, per la realizzazione del progetto “Ristrutturazione e fornitura materiali al Centro Culturale Dar Al Hikma, ai sensi del D.P.G.R. n. 3/R” ed è stata, altresì, richiesta alla suddetta Associazione la restituzione dell’importo complessivo di Euro 73.000,00, quale somma dei due predetti contributi, oltre interessi legali di Euro 10.273,03 e così, per un totale di Euro 83.273,03 (accertamento di entrata n. 802 del 10.8.2010);

i sopra citati contributi sono stati, più nel dettaglio, revocati con la succitata determinazione dirigenziale in quanto risultavano correlati ai fatti in relazione ai quali, in data 1.6.2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino aveva comunicato che il Presidente della suddetta Associazione veniva indagato per il reato di cui all’art. 640-bis del c.p. a causa della presentazione, in data 20.7.2007, di una falsa dichiarazione di inizio lavori, cui era subordinata l’erogazione del 50% dei contributi concessigli;

in particolare, già nella nota prot. n. 8554/GTSP/Sfc del 2009 pervenuta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Torino – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione Frodi Comunitarie

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino – era stato previamente evidenziato che, a conclusione delle indagini volte ad un'accurata analisi della documentazione esibita dalla Regione Piemonte e di quella acquisita presso il Centro Culturale, non sarebbero state rinvenute specifiche fatture afferenti all'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione del medesimo Centro;

quanto esposto dal suddetto Nucleo nella precitata nota è stato dallo stesso in sostanza ribadito nell'Annotazione conclusiva degli accertamenti svolti nei confronti del succitato Centro Culturale, come da successiva comunicazione prot. n. 0017319/10 pervenuta al Settore Promozione delle Attività Culturali in data 15.1.2010;

ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a), del D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.03 "*Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58*" - attualmente non più in vigore poiché abrogato - era prevista la decadenza del contributo a fronte, tra l'altro, "del mancato avvio dei lavori", con eventuale conseguente recupero totale o parziale delle somme già liquidate;

in forza dell'art. 6, comma 3, lett. b), del succitato Regolamento, era altresì prevista la decadenza del contributo, alternativamente, nel caso di presentazione di documentazione consuntiva non veritiera o nel caso di modifica di destinazione delle somme;

il sopra citato provvedimento dirigenziale di revoca n. 873/DB1805 del 28.7.2010 è stato impugnato dall'Associazione con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione prima, la cui sentenza n. 1417 del 17.11.2016 - che lo ha respinto - è stata, a sua volta, impugnata dall'Associazione medesima dinanzi al Consiglio di Stato;

il Consiglio di Stato, con sentenza del 24.10.2023 n. 09527, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) si è definitivamente pronunciato sull'appello, accogliendolo parzialmente nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto ed in riforma della sentenza impugnata ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso di primo grado, ordinando all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza medesima;

poiché specificamente, con la richiamata sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato che "spetta all'Amministrazione valutare, in sede di riesercizio del potere, la sussistenza dei presupposti per il recupero parziale o totale" dei contributi "dandone evidenza nella motivazione del provvedimento", si è reso quindi necessario, in esecuzione del dispositivo della stessa, avviare, da parte del Settore regionale Promozione delle Attività Culturali, una nuova istruttoria che ha comportato un accurato ed analitico riesame della rendicontazione consuntiva, a suo tempo, presentata dal succitato Centro Culturale, in relazione ai contributi di Euro 43.000,00 e di Euro 30.000,00 rispettivamente assegnati con le ridette determinazioni dirigenziali n. 103/DB1805 del 27.5.2004 e n. 155/DB1805 del 28.6.2004, successivamente revocati con il succitato atto dirigenziale n. 873/DB1805 del 28.7.2010, oggetto di gravame e del conseguente giudicato amministrativo sostanziale di cui al predetto provvedimento decisorio del giudice di appello;

in particolare, a seguito di una minuziosa e puntuale analisi, eseguita ex novo in ottemperanza alla statuizione della precitata sentenza, avente ad oggetto la documentazione conservata agli atti del Settore regionale Promozione delle Attività Culturali (già Settore Spettacolo), prodotta dal suddetto Ente, con nota prot. n. 7577 del 4.4.2005, mediante un unico rendiconto consuntivo complessivamente riferito ad entrambi i contributi, con lettera prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024, il succitato Settore regionale ha provveduto a comunicare, al medesimo Ente, l'elencazione dei documenti contabili che avrebbero potuto ritenersi ammissibili o inammissibili a comprova del

pagamento delle somme in essi esposte, corrispondenti alle spese inerenti alla realizzazione delle attività finanziate con i contributi regionali assegnati con le suddette determinazioni dirigenziali, oggetto del susseguente provvedimento dirigenziale di revoca n. 873/DB1805 del 28.7.2010 dallo stesso Ente impugnato, come di seguito letteramente specificati:

“1\_Fattura Decor Casa Euro 10.800,00: documento non ammissibile in quanto non regolare (manca il numero progressivo di emissione del documento).

2\_Fattura Impresa Malara Euro 18.000,00: ammissibile.

3\_Fattura Impresa Malara Euro 2.000,00: documento non ammissibile in quanto non regolare (manca il numero progressivo di emissione del documento)

4\_Fattura Biolia (elettricista) Euro 2.210,68: ammissibile.

5\_Fattura Biolia (elettricista) Euro 2.995,42: ammissibile.

6\_Fattura Arch. Karim Musheen Euro 2.448,00: non ammissibile in quanto non conforme a normativa. Le prestazioni professionali devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto del 20% da versarsi a carico del committente. Nei documenti esaminati non compare alcuna ritenuta e il committente è un soggetto con partita IVA.

7\_Fattura Arch. Musa Sallam Kadim Euro 8.400,00: non ammissibile in quanto non conforme a normativa. Le prestazioni professionali devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto del 20% da versarsi a carico del committente. Nei documenti esaminati non compare alcuna ritenuta e il committente è un soggetto con partita IVA.

8\_Fattura Ing. Borrello Euro 658,43: ammissibile.

9\_Fattura Arch. Trisciuglio Euro 204,80: non ammissibile in quanto proposta di parcella; trattasi di preventivo senza alcun valore fiscale. Sul documento stesso è riportata la dicitura: *“La presente non costituisce fattura regolare. Fattura sarà emessa all’atto del pagamento”*.

10\_Documento M e M arredamenti Euro 6.250,00: non ammissibile in quanto trattasi di dichiarazione in merito all’importo complessivo da pagare per i lavori eseguiti. Trattasi di documento privo di valore fiscale, a comprova, sullo stesso compare la dicitura: *“La fattura verrà emessa al saldo dei lavori”*.

11\_Documento CM Decorazioni e Ristrutturazioni Euro 11.000,00: non ammissibile in quanto trattasi di dichiarazione in merito all’importo complessivo da pagare per i lavori eseguiti. Trattasi di documento privo di valore fiscale, a comprova, sullo stesso compare la dicitura: *“Saranno emesse le fatture dopo la liquidazione del saldo”*.

12\_Fattura Atelier di Ceramica Euro 180,00: ammissibile.

13\_Fattura Dutronik Euro 246,00: ammissibile.

14\_Fattura Dada Euro 1.440,00: non ammissibile in quanto trattasi di servizio non coerente con l’oggetto dei contributi assegnati.

15\_Fattura UniEuro Euro 512,20: ammissibile.

16\_Fattura Teleion Euro 420,00: ammissibile.

17\_Fattura Teleion Euro 7.428,00: ammissibile.

18\_Fattura Cellular One Euro 1.500,00: ammissibile.

19\_Fattura BNC Euro 642,00: ammissibile.

20\_Fattura Dutronik Euro 134,82: non ammissibile in quanto trattasi di acquisto non coerente con l’oggetto dei contributi assegnati.

21\_Fattura Auchan Euro 626,00: ammissibile.

22\_Fattura Auchan Euro 293,99: ammissibile.

23\_Fattura MondOffice Euro 588,25: non ammissibile in quanto documento non presente agli atti.

24\_Fattura Auchan Euro 267,00: fattura non presente in Elenco giustificativi ma presente agli atti considerata ammissibile”;

nella medesima lettera prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024, è stato inoltre evidenziato che, in materia di rendicontazione, il D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.03 stabiliva, nell’ambito di “Assegnazione e liquidazione dei contributi”, all’art. 9, comma 1, che *“I contributi per l’acquisto di attrezzature e*

*arredi vengono assegnati secondo i criteri individuati all'art. 4 e secondo le modalità stabilite all'art. 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa complessiva, comprensiva degli oneri fiscali, risultante dal preventivo (...)", e all'art. 11, comma 1, stabiliva, altresì, che "I contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale vengono assegnati secondo i criteri individuati all'art. 4 e secondo le modalità stabilite all'art. 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva degli oneri fiscali e delle spese tecniche di progettazione, risultante dal computo metrico-estimativo (...)" ;*

nella richiamata nota prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024 è stato anche sottolineato che Il "Bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa" presentato dal predetto Centro Culturale dichiarava una spesa totale di Euro 79.278,72, come sommatoria dei documenti sopra riportati nel dettaglio, benchè la stessa sommatoria risultasse invece pari ad importo lievemente inferiore di Euro 79.245,59 e, poiché in base alle risultanze del riesame della documentazione contabile, daccapo nuovamente effettuato, si evinceva una spesa complessiva ammissibile pari a Euro 35.979,72, ne conseguiva un contributo regionale concedibile, in favore dell'Associazione in argomento, dell'importo di Euro 17.989,86;

in ragione degli esiti della sopra citata procedura di verifica e, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", e dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, con la più volte citata nota prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024, è stato comunicato al sopra citato Ente l'avvio del procedimento amministrativo di revoca parziale, pari ad Euro 55.010,14, del contributo complessivo di Euro 73.000,00, assegnato al suddetto Centro Culturale, con le succitate determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.5.2004 e 155/DB1805 del 28.6.2004 ed è stata anche chiesta contestualmente la restituzione della stessa somma di Euro 55.010,14, derivante dalla sottrazione dal predetto importo di Euro 73.000,00 dell'ammontare del contributo regionale concedibile quantificato nel sopra citato importo di Euro 17.989,86; è stato, inoltre precisato, che a tale somma di Euro 55.010,14 si aggiungevano gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile di Euro 8.324,93, calcolati con decorrenza dalla data di quietanza del secondo mandato di pagamento dell'acconto (11.8.2004) nella misura del cinquanta per cento del medesimo importo di Euro 55.010,14 (corrispondente ad Euro 27.505,07) sino alla data di emissione della Sentenza del Consiglio di Stato (24.10.2023), nonché di Euro 7.836,99 computati dalla data di quietanza (27.4.2005) del mandato di pagamento del restante saldo del cinquanta per cento del ridotto importo di Euro 55.010,14 (corrispondente ad Euro 27.505,07) fino alla data di emissione della Sentenza medesima (24.10.2023), così per un totale complessivo di Euro 71.172,06;

nella ridetta lettera è stato infine, tra l'altro, comunicato al sopra citato Ente che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14/2014, il procedimento amministrativo avviato si sarebbe concluso entro 90 giorni con l'emanazione del provvedimento finale, come disposto dall'Allegato E della deliberazione della Giunta regionale n. 46-4520 del 29.12.2016 e che lo stesso termine sarebbe stato sospeso per un periodo di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione medesima onde consentire allo stesso Ente la produzione dell'eventuale documentazione dedotta a controdeduzione;

in riscontro alla suddetta nota prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024, l'Avv. Domenico Fracapane, in nome e per conto del dott. Younis Tawfik quale rappresentante legale del più volte citato Centro Culturale Italo Arabo Dar Al Hikma, con nota del 4.3.2024 (protocollata in arrivo in data 6.3.2024 al numero 2526), ha presentato le proprie controdeduzioni con relativi documenti;

il precitato Settore regionale, in risposta alla sopra cita nota del 4.3.2024 inviata dall'Associazione per il tramite del proprio legale, con comunicazione prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024, ha

evidenziato i seguenti rilievi in relazione a ciascuno dei documenti di spesa di seguito testualmente riportati:

“1\_Fattura Decor Casa di Euro 10.800,00: il documento inviato non corrisponde alla copia acquisita agli atti della Regione nella quale è apposto anche il timbro di registrazione in contabilità, che potrebbe eventualmente aver mascherato il numero progressivo della fattura. Si chiede, pertanto, di trasmettere la copia corrispondente a quella a suo tempo inviata e acquisita in contabilità. Si precisa comunque che, relativamente alla fattura in questione, emessa dalla Ditta "Decor Casa", il 10.3.2005, per un importo complessivo di Euro 10.800,00, poiché dalla conclusione delle indagini preliminari (n. 3765/10 R.G. notizie di reato) effettuate ai sensi dell'art. 415 bis C.P.P. in relazione all'utilizzo dei contributi regionali - avviate in data 1.6.2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino - è emerso, quale valore economicamente riconosciuto per lavori eseguiti e regolati tramite contanti, un importo pari a soli Euro 2.000,00, non può essere considerata eventualmente ammissibile una spesa superiore a tale soglia di Euro 2.000,00;

3\_Fattura Impresa Malara di Euro 2.000,00: il documento si configura come fattura e non come ricevuta fiscale, al contrario di quanto controdedotto, anche perché l'emissione di una ricevuta fiscale non era ammissibile, per la prestazione eseguita, già in base alla normativa vigente nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 "commercio al minuto e attività assimilate". Oltretutto a comprova di quanto sopra esposto, si cita la fattura n. 1 emessa dalla stessa Impresa Malara, per analoga prestazione, in data 14.3.2005. Si confermano pertanto i rilievi di inammissibilità per il documento di cui al presente punto;

6\_Fattura Arch. Karim Musheen di Euro 2.448,00: non è ammissibile una dichiarazione presentata in carta semplice ma occorre dimostrare tramite modello F24 di aver effettuato il pagamento. Partendo dal presupposto che si tratta di ritenuta e in quanto tale è applicata dal committente quale sostituto d'imposta, la stessa deve essere trattenuta e versata da quest'ultimo e non dal fornitore stesso. La dichiarazione allegata non risulta coerente con gli accertamenti effettuati e non fornisce elementi oggettivi in merito all'effettivo pagamento della ritenuta d'acconto (adempimento in capo ex lege al sostituto di imposta). Pertanto, si chiede la trasmissione della quietanza del modello F24 o la Certificazione Unica dell'annualità in questione per poter accertare la regolarità dell'operazione a comprova dell'avvenuto pagamento dell'importo di Euro 2.448,00, in assenza della cui ricezione si conferma l'inammissibilità del documento giustificativo;

7\_Fattura Arch. Musa Sallam Kadim di Euro 8.400,00: da una Visura camerale effettuata dagli uffici per accertare la natura del soggetto emittente in questione, risulta incontrovertibilmente che, ai tempi dell'emissione della fattura, l'iscrizione al Registro Imprese di Torino risultava già cancellata dalla data del 14.11.2002 mentre la fattura in questione, con il numero di Partita IVA indicato nell'intestazione del documento e nel timbro del Dott. Arch. Musa Sallam Kadim, è stata invece emessa nella successiva data del 18.10.2004. Si desume, di conseguenza, che il documento emesso dall'Architetto Sallam Kadhim non può configurarsi come prestazione di impresa artigiana, non essendo la Partita Iva collegata ad alcuna impresa iscritta nel pertinente registro nella provincia di Torino. Pertanto, il numero di Partita IVA citato nel documento è riconducibile allo Studio di Architettura dell'Arch. Musa Sallam Kadim che svolse la prestazione fatturata in qualità di libero professionista, e non di artigiano edile, e come tale assoggettato a ritenuta d'acconto. La ritenuta deve essere trattenuta dal committente, che deve detrarla dal compenso pagato al professionista e versarla quale sostituto d'imposta all'erario e non può essere versata dal professionista. Tenuto conto della circostanza che – come risulta dal verbale n. 8554 del 26.3.2009 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Torino - l'importo dichiarato come pagato dallo stesso Architetto Musa Sallam Kadim in relazione al documento in oggetto risultava pari a soli Euro 5.850,00 di cui in "parte in contanti e parte con assegni", se, come si argomenta, la ritenuta è stata versata, pur non presente in fattura e malgrado si dichiarò di aver versato al professionista l'importo

complessivo, è necessaria la trasmissione del modello F24 o la Certificazione Unica dell'annualità in questione per poter accertare la regolarità dell'operazione, comunque entro e non oltre la soglia del sopra citato importo di Euro 5.850,00. In assenza della ricezione di quanto sopra richiesto, il documento non è ammissibile;

9\_Fattura Arch. Trisciuglio di Euro 204,80: a comprova dell'effettivo pagamento della somma di Euro 204,80 non è stato prodotto il documento fiscale definitivo ed idoneo, che risulta tuttora mancante. Si conferma, di conseguenza, l'inammissibilità della fattura;

10\_Documento M e M arredamenti di Euro 6.250,00: il documento prodotto non è ammissibile in quanto non rilevava già all'epoca dell'emissione ai fini dell'ammissibilità della spesa presumibilmente sostenuta, in quanto documento fiscalmente non valido in sostituzione della fattura che non è stata prodotta. In assenza della ricezione della fattura originale quale unico documento fiscalmente idoneo a certificare l'avvenuta prestazione, non sono sufficienti in luogo della stessa gli assegni prodotti, peraltro non corredati di idonea quietanza a comprova dell'avvenuto incasso;

11\_ Documento CM Decorazioni e Ristrutturazioni di Euro 11.000,00: si confermano i rilievi effettuati nella nota prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024, precisandosi, altresì, che già il verbale della Guardia di Finanza n. 8554 del 26.03.2009 aveva accertato che il preventivo per lavori e fornitura di materiale di costruzione e decorazione, recante l'importo di Euro 11.000,00, oltre IVA, apparentemente stilato dalla Ditta "CM Decorazioni e ristrutturazioni" in data 1.12.2004, corrente in Torino, si configurava falso. Tale documento rimane pertanto non ammissibile;

14\_Fattura Dada di Euro 1.440,00: non si tratta di acquisto materiali ma fornitura di un servizio di Service Audio e Luci per uno spettacolo che ha avuto luogo in data 18.5.2004. Si conferma, pertanto, la mancata pertinenza della spesa con l'oggetto dei contributi assegnati e, di conseguenza, l'inammissibilità del documento di cui trattasi;

20\_Fattura Dutronik di Euro 134,82: l'acquisto di toner si configura come un bene di consumo ad uso ufficio/cancelleria non ricompreso nell'oggetto dei contributi assegnati. Si conferma, pertanto, l'inammissibilità del documento in questione;

23\_Fattura MondOffice di Euro 588,25: il problema dell'assenza del documento permane malgrado le motivazioni addotte che non sono pertanto accoglibili a comprova dell'avvenuto pagamento dell'importo esposto nel documento medesimo”;

in merito, “all'estinzione per prescrizione del preteso credito recuperatorio”, conseguente “al lungo tempo decorso” ed “in difetto di atti interruttivi”, pure erroneamente eccepita dal legale dell'Associazione, nella richiamata nota del 4.3.2024, il Settore regionale Promozione delle Attività culturali ha per contro rilevato che, ai sensi dell'art. 2943 del c.c. “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”;

in base al successivo art. 2945 del c.c., è stato altresì ulteriormente precisato che “per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo della prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in

cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto amministrativo”;

nella medesima comunicazione prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024, è stato di conseguenza ribadito che la misura degli importi dedotti in termini di contributo “concedibile”, sia nell'an come nel quantum, è giuridicamente incontestabile, in quanto, in forza delle sopra citate disposizioni civilistiche, in pendenza di giudizio, vige la sospensione del decorso del termine di prescrizione, con riferimento anche all'ammontare degli interessi legali calcolati sul capitale oggetto della pretesa creditoria avanzata, nella fattispecie, dalla Regione;

alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, nella summenzionata lettera prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024, l'Associazione è stata pertanto ulteriormente invitata a trasmettere laddove sopra indicato, la documentazione richiesta entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione della nota medesima onde consentire al precitato Settore, qualora gli atti prodotti fossero stati ritenuti da quest'ultimo ammissibili, una nuova definizione dell'ammontare della revoca parziale - già quantificata nel sopra specificato importo complessivo di Euro 71.172,06 - dei contributi di cui alle summenzionate determinazioni dirigenziali assegnati al Centro Culturale Dar Al Hikma, successivamente revocate con provvedimento dirigenziale n. 873/DB1805 del 28.7.2010 sul quale si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 09527/2023 del 24.10.2023.

Preso atto che, nel termine previsto e sopra precisato, la suddetta Associazione, per il tramite del proprio legale, Avv. Domenico Fragapane, con nota del 23.3.2024 (protocollata in arrivo in data 25.3.2024 al numero 3641) ha presentato le proprie osservazioni a contestazione delle motivazioni comunicate dal Settore Promozione delle Attività Culturali con la sopra citata lettera prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024;

atteso che, in considerazione delle osservazioni esposte dal suddetto Centro Culturale scrupolosamente vagliate ed analizzate, si è valutato di ritenere esclusivamente ammissibili i documenti di spesa sotto indicati:

- 1) Fattura Decor Casa di Euro 10.800,00 limitatamente all'importo di Euro 2.000,00 “quale valore economicamente riconosciuto per lavori eseguiti e regolati tramite contanti”, a seguito della conclusione delle indagini preliminari avviate in data 1.6.2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- 2) Ricevuta fiscale di Impresa Edile Malara di Carmelo Eugenio per Euro 2.000,00 oltre IVA di Euro 400,00, per un totale di complessivi Euro 2.400,00;
- 3) Fattura Arch. Karim Musheen di Euro 2.448,00.

Accertato che, permangono invece le motivazioni ostative circa l'inammissibilità, sul pianto tecnico e giuridico, dei restanti documenti giustificativi di seguito elencati:

- Fattura Arch. Musa Sallam Kadim di Euro 8.400,00 in quanto dalla visura camerale, appositamente acquisita agli atti del Settore, è stato accertato che, nel giorno di emissione della fattura (18.10.2004), il dott. Musa Sallam Kadim risultava essere stato cancellato, dalla data del 14.11.2002, dall'Albo delle Imprese Artigiane di Torino e pertanto il documento emesso dal medesimo soggetto – contrariamente a quanto asserito dall'Associazione – non è fiscalmente idoneo a certificare la natura di “impresa edile” del servizio dallo stesso prestato; per giunta, dalla consultazione della Sezione Speciale dell'Albo degli Architetti di Torino, anche effettuata dal precitato Settore, si evince che il dott. Musa risulta essere iscritto, nel medesimo Albo, dal 5.7.2000. Se, come eccepito dall'Associazione analizzando la causale della fattura prodotta, trattasi di prestazione artigianale e non professionale, per la quale non è stata quindi versata alcuna ritenuta, l'emittente non aveva più i requisiti necessari per effettuarla ed emettere il relativo documento

fiscale quale artigiano, avendo cessato tale attività in data antecedente l'emissione;

- Fattura Arch. Trisciuglio di Euro 204,80: trattandosi di mera proposta di parcella a cui non ha fatto seguito l'emissione della fattura di riferimento – richiesta dal sopra citato Settore con la richiamata nota prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024 – nessun documento fiscale definitivo ed idoneo risulta essere stato, al riguardo, trasmesso dall'Associazione;

- Documento M e M arredamenti di Euro 6.250,00: trattasi di documento fiscalmente non valido in sostituzione della fattura che, sebbene richiesta con la succitata lettera prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024, non è stata prodotta dall'Associazione;

- Documento CM Decorazioni e Ristrutturazioni di Euro 11.000,00: trattasi di documento inammissibile poiché, in base ai rilievi di cui alla nota prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024 e alle motivazioni esposte nella successiva comunicazione prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024, il preventivo per lavori e fornitura di materiale di costruzione e decorazione, recante l'importo di Euro 11.000,00, oltre IVA, apparentemente stilato, in data 1.12.2004, dalla Ditta CM Decorazioni e Ristrutturazioni, è risultato falso come attestato nel verbale della Guardia di Finanza n. 8554 del 26.3.2009;

- Fattura Dada di Euro 1.440,00: non ammissibile in quanto trattasi di spesa non pertinente con l'oggetto dei contributi assegnati, come già rilevato con la precitata nota prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024 e confermato nella successiva nota prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024;

- Fattura Dutronik di Euro 134,82: non ammissibile in quanto trattasi di spesa non coerente con l'oggetto dei contributi assegnati, come già rilevato con la precitata nota prot. n. 1204/A2003C del 5.2.2024 e confermato nella successiva nota prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024/A2003C del 14.3.2024;

- Fattura MondOffice di Euro 588,25: spesa non ammissibile in quanto la fattura che, sebbene richiesta con la più volte citata lettera prot. n. 3023/A2003C del 14.3.2024, non è stata prodotta dall'Associazione.

Rilevato inoltre che, in ordine “all'estinzione per prescrizione del preteso credito recuperatorio”, conseguente “al lungo tempo decorso” ed “in difetto di atti interruttivi”, originariamente eccepita dall'Associazione, per il tramite del proprio legale, nella suddetta nota del 4.3.2024, nessuna ulteriore osservazione è stata dalla stessa formulata nell'ambito delle controdeduzioni di cui alla propria successiva comunicazione del 23.3.2024.

Accertato che, in base alle risultanze del riesame della documentazione contabile nuovamente e analiticamente effettuato e tenuto conto della positiva valutazione delle eccezioni, in ultimo, presentate dall'Associazione con la ridetta nota del 23.3.2024, con esclusivo riferimento a quei soli documenti di spesa giudicati fiscalmente validi e sopra puntualmente menzionati, si evince una spesa complessiva ammissibile stimata pertanto in Euro 42.827,72, anziché nella somma di Euro 35.979,72 come in precedenza quantificata, con conseguente riconoscimento, in favore della stessa Associazione, di un contributo regionale concedibile del maggiore ammontare di Euro 21.413,86, rispetto a quello originariamente calcolato pari ad Euro 17.989,86.

Ritenuto, pertanto, sulla base delle evidenze istruttorie sopra descritte, conseguenti ad una puntuale ed accurata verifica della regolarità della rendicontazione consuntiva oggetto di riesame, espletato ex novo da parte del precitato Settore, al fine di accertare la correttezza dell'operato dell'Associazione in argomento mediante una specifica attività di controllo finalizzata a garantire la

piena tracciabilità delle operazioni dalla stessa compiute - attività che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, assume notevole rilevanza nella causazione del danno erariale derivante dall'illecita percezione di contributi pubblici - di procedere:

- alla revoca parziale, nel nuovo importo ora computato in Euro 51.586,14 anziché in quello precedentemente calcolato di Euro 55.010,14, del contributo complessivo di Euro 73.000,00, assegnato al Centro Culturale Dar Al Hikma di Torino con le succitate determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.5.2004 e 155/DB1805 del 28.6.2004 per la realizzazione del progetto "Ristrutturazione e fornitura materiali al Centro Culturale Dar Al Hikma, ai sensi del D.P.G.R. n. 3/R"; tale somma di Euro 51.586,14 è derivante dalla sottrazione dal predetto importo di Euro 73.000,00 dell'ammontare del contributo regionale concedibile riquantificato nella maggiore somma di Euro 21.413,86 rispetto a quella in precedenza conteggiata in Euro 17.989,86;

- alla richiesta al suddetto Centro Culturale della somma di Euro 51.586,14 maggiorata degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile di Euro 7.806,74 calcolati con decorrenza dalla data di quietanza del secondo mandato di pagamento dell'acconto (11.8.2004) nella misura del cinquanta per cento del medesimo importo di Euro 51.586,14 (corrispondente ad Euro 25.793,97) sino alla data di emissione della Sentenza del Consiglio di Stato (24.10.2023), nonché di Euro 7.349,18 computati dalla data di quietanza (27.4.2005) del mandato di pagamento del restante saldo del cinquanta per cento del ridotto importo di Euro 51.586,14 (corrispondente ad Euro 25.793,97) fino alla data di emissione della Sentenza del Consiglio di Stato (24.10.2023), così per un totale complessivo di Euro 66.742,06;

- all'accertamento della somma complessiva di Euro 66.742,06 che avrà luogo sui seguenti capitoli:  
a. per la quota di Euro 51.586,14, quale quota di capitale, sul cap. 36473/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (codice versante 58318 ), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
b. per la quota di Euro 15.155,92, quale somma degli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, sul capitolo 30080/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (codice versante 58318), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- all'azzeramento dell'accertamento n. 802/10 dell'entrata di complessivi Euro 83.273,03 (di cui Euro 73.000,00 pari alla somma effettivamente liquidata ed Euro 10.273,03 pari agli interessi legali derivanti), assunto con DD n. 873/DB1805 del 28.07.2010, e reimputato con il riaccertamento ordinario dei residui nel 2016 con il n. 185; il predetto accertamento verrà azzerato con il prossimo riaccertamento ordinario dei residui.

Si dà atto che:

- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- i predetti accertamenti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti e non sono vincolati a capitoli di spesa;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Lasciata invariata ogni altra disposizione di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.05.2004 e 155/DB1805 del 28.06.2004.

Precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, il dott. Marco Chiriotti, quale Responsabile del procedimento.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPa, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Considerato che verrà caricata sul Portale Enti creditori una lista di carico di complessivi Euro 66.742,06, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili all'Associazione Centro Culturale Dar Al Hikma di Torino, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Dato atto che al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" – Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.03 "Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58";
- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5-8361/2024/XI del 27.3.2024 recante "Legge regionale 26 marzo 2024, n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31.01.2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta Regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta Regionale per l'anno 2024";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" - Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- le determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.05.2004 "Prima assegnazione di contributi per l'anno 2004 per l'acquisto di attrezzature e arredi ai sensi del D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.2003. Art. 2 comma 2 lettera a). Spesa di Euro 927.000,00 (cap. 20455/04)" e 155/DB1805 del 28.06.2004 "L.R. 58/78 e D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.03. Seconda assegnazione di contributi per lavori edilizi di manutenzione straordinaria a favore di centri culturali e dello spettacolo per l'anno 2004. Spesa di Euro 1.408.000,00 (cap. 20405/04)";
- la determinazione dirigenziale n. 873/DB1805 del 28.7.2010 "D.P.G.R. n. 3/R del 07.02.03. Revoca dei contributi assegnati con determinazioni n. 103 del 27.05.2004 e n. 155 del 28.06.2004 all'Associazione Centro Culturale Italo Arabo Dar Al Hikma di Torino. Accertamento di entrata di Euro 83.273,03 (cap. 39580/2010)";
- la Sentenza n. 09527/2023 del 24.10.2023 emessa dal Consiglio di Stato - Sez. V;

#### *determina*

- di procedere, prendendo atto del dispositivo della Sentenza n. 09527/2023 del 24.10.2023 emessa dal Consiglio di Stato – Sez. V, e in esecuzione del dispositivo medesimo e per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente richiamate, alla revoca parziale, pari ad Euro 51.586,14, del contributo complessivo di Euro 73.000,00 assegnato all'Associazione Centro Culturale Dar Al Hikma di Torino a sostegno del progetto per l'anno 2004 *“Ristrutturazione e fornitura materiali al Centro Culturale Dar Al Hikma”* con determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.05.2004 e 155/DB1805 del 28.06.2004;

- di richiedere all'Associazione Centro Culturale Dar Al Hikma di Torino la restituzione della somma di Euro 51.586,14 maggiorata degli interessi legali di cui al sopra citato art. 1284 del Codice Civile di Euro 7.806,74 calcolati con decorrenza dalla data di quietanza (11.8.2004) del secondo mandato di pagamento dell'acconto nella misura del cinquanta per cento del medesimo importo di Euro 51.586,14 (corrispondente ad Euro 25.793,97) sino alla data di emissione della Sentenza del Consiglio di Stato (24.10.2023), nonché di Euro 7.349,18 computati dalla data di quietanza

(27.4.2005) del mandato di pagamento del restante saldo del cinquanta per cento del ridetto importo di Euro 51.586,14 (corrispondente ad Euro 25.793,97) fino alla data di emissione della Sentenza del Consiglio di Stato (24.10.2023), così per un totale complessivo di Euro 66.742,06;

- di accertare la somma complessiva di Euro 66.742,06 che avrà luogo sui seguenti capitoli:
  - a. per la quota di Euro 51.586,14, quale quota di capitale, sul cap. 36473/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (codice versante 58318), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b. per la quota di Euro 15.155,92, quale somma degli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, sul capitolo 30080/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (codice versante 58318), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che i predetti accertamenti non sono già stati assunti con precedenti atti e non sono vincolati a capitoli di spesa;
- di dare atto che che gli importi di cui sopra sono riferibili ai versamenti che verranno eseguiti con modalità PagoPa dal soggetto debitore entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di revoca parziale del contributo. Decorso tale termine, in assenza di positivi riscontri circa la restituzione di tale somma, gli uffici regionali potranno avvalersi della procedura di recupero coattivo del credito tramite la Società Soris S.p.A e contestualmente, provvedere all'opportuna segnalazione alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 174/2016 "Codice di Giustizia Contabile";
- di disporre l'azzeramento dell'accertamento n. 802/10 dell'entrata di complessivi Euro 83.273,03 (di cui Euro 73.000,00 pari alla somma effettivamente liquidata ed Euro 10.273,03 pari agli interessi legali derivanti), assunto con DD n. 873/DB1805 del 28.07.2010, e reimputato con il riaccertamento ordinario dei residui nel 2016 con il n. 185; il predetto accertamento verrà azzerato con il prossimo riaccertamento ordinario dei residui;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- di notificare al beneficiario del contributo in argomento il presente provvedimento;
- di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, il dott. Marco Chiriotti, quale Responsabile del procedimento;
- di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 103/DB1805 del 27.05.2004 e 155/DB1805 del 28.06.2004.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)  
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 108/A2003C/2024 DEL 19/04/2024**

Accertamento N.: 2024/1762

Descrizione: EX L.R. N. 58/78 - D.P.G.R. N. 3/R DEL 07.02.03 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 873/DB1805 DEL 28.07.2010. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 09527/2023 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V. REVOCA PARZIALE PARI AD EURO 66.742,06 DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 73.000,00, ASSEGNATO, AL CENTRO CULTURALE DAR AL HIKMA DI TORINO (COD. VERSANTE 58318), CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 103/ DB1805 DEL 27.05.2004 E 155/DB1805 DEL 28.06.2004.

Importo (€): 15.155,92

Cap.: 30080 / 2024 - ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI

Soggetto: Cod. 58318

PdC finanziario: Cod. E.3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri soggetti

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

Accertamento N.: 2024/1761

Descrizione: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 873/DB1805 DEL 28.07.2010. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 09527/2023 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V. REVOCA PARZIALE PARI AD EURO 66.742,06 DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 73.000,00, ASSEGNATO, AL CENTRO CULTURALE DAR AL HIKMA DI TORINO (COD. VERSANTE 58318), CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 103/ DB1805 DEL 27.05.2004 E 155/DB1805 DEL 28.06.2004.

Importo (€): 51.586,14

Cap.: 36473 / 2024 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Soggetto: Cod. 58318

PdC finanziario: Cod. E.4.05.03.06.001 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia: Cod. 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale